

COMUNE di PADENGHE



REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

Articolo 9, comma 4, legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 28.10.2008

TITOLO III

AMBIENTI CONFINATI

Testo A:	Proposto dalla A.S.L.
Testo B:	Comparato
Testo C:	Adottato dal Comune

Testo A:	Proposto dalla A.S.L.
-----------------	------------------------------

Capitolo 10. CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1.	Definizioni e norme generali
3.10.2.	Norme generali comuni
3.10.3.	Norme e caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione.....
3.10.4.	Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività agricola
3.10.5.	Allevamenti di animali: distanze
3.10.6.	Ricoveri per animali per esigenze familiari in zone di PRG residenziali
3.10.7.	Procedure autorizzative.....
3.10.8.	Norma di chiusura

Capitolo 10

REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI RURALI (CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE)

3.10.1. Definizioni e norme generali

Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori agricoli nonché quelle per il normale funzionamento dell'azienda agricola e i necessari servizi a quest'ultima inerenti e comunque come previste e definite dall'art. 2 delle L.R. 93/80.

3.10.2. Norme generali comuni

Fermo restando quanto specificato ai successivi articoli, nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale, fatte salve le diverse prescrizioni dei regolamenti comunali per alcune tipologie di attività agricola che non determinino problemi igienico sanitari.

Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotate di acqua dichiarata potabile.

Nei casi in cui non sia disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico dovrà essere assicurato da sorgente o pozzo privati, la cui acqua andrà sottoposta a cura del proprietario a controllo con la periodicità stabilita dall'Azienda Sanitaria Locale.

I pozzi e le sorgenti private dovranno essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione annessi all'azienda agricola dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

L'utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico potrà essere consentito soltanto se conforme alla normativa vigente (L.R. 37/93, suo regolamento attuativo e successive modifiche e integrazioni).

Ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 23 del Decreto legislativo del Governo n. 22 del 05.02.97, i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti e ne organizzano la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità.

In virtù di ciò gli immondezzai non sono consentiti neanche presso le abitazioni rurali sparse, che dovranno essere incluse nell'area comunale servita dal sistema di raccolta dei rifiuti pubblico.

3.10.3. Norme e caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione

La costruzione, la variazione di destinazione d'uso, la ristrutturazione e l'adeguamento sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentito il parere del competente Distretto Socio Sanitario.

Gli spazi delle abitazioni anche esistenti, e qualora esistano problemi igienico sanitari non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri di animali e non devono avere aperture finestrate sulla stessa facciata a distanza inferiore a m 3 misurati in linea orizzontale.

Non è consentito destinare a spazi di abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel R.L.I.

I luoghi di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia con aperture di aerazione dotate di sistemi di protezione per la difesa sa roditori ed insetti (reticelle).

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi (DPR 233/88).

I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

3.10.4. Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività agricola

La costruzione, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento, la ricostruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento, il restauro e il risanamento conservativo sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentiti i pareri, espressi anche congiuntamente, del Distretto Socio Sanitario e del Distretto Veterinario di riferimento che si dovrà esprimere sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e del benessere delle specie allevate.

A) ricoveri per animali

Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle esigenze e al tipo di allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, oltre al rispetto di quanto previsto ai punti 3.10.2 e 3.10.3, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, nonché provvisti di adeguate protezioni contro insetti e roditori.

Per i soli locali destinati alla stabulazione in presenza di aperture finestrate apribili il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire è pari ad 1/12 della superficie in pianta del locale, salvo altre indicazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria.

Le strutture di ricovero di bestiame devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa

vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali specificate negli allegati 1 e 2, parte integrante della presente proposta.

Le acque meteoriche (escluse quelle normate dalla L.R. 37/93) devono essere separate dal circuito dei liquami ed allontanate nel rispetto delle norme vigenti.

La distanza dei recinti all'aperto dalla porzione abitativa deve rispettare i limiti minimi stabiliti nei successivi artt. 3.10.5. – 3.10.6., ad eccezione del pascolo brado, dell'alpeggio e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni ed a condizione che non rechino inconvenienti igienico sanitari. I recinti all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Per quanto riguarda l'allevamento di animali destinati alla produzione di latte (vacche, pecore, capre e bufale), i locali utilizzati, la mungitura e il magazzinaggio latte, poiché luoghi di lavoro, devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato A del DPR n. 54 del 14.01.97, con le seguenti integrazioni:

- la ventilazione e la illuminazione dei locali di nuova realizzazione dove si effettua la mungitura o il latte viene manipolato sono giudicabili adeguate in presenza di aperture finestrate di dimensioni non inferiori a 1/8 complessivo della superficie in pianta del locale;
- il rivestimento delle pareti dei locali nei quali il latte viene fatto sostare, viene manipolato e/o refrigerato, deve essere realizzato con materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza minima di 2 metri;
- per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici appostiti aventi i requisiti previsti dal DPR 327/80;
- deve essere realizzato uno spogliatoio per gli addetti, adiacente alla sala mungitura, completo di lavabo e doccia, avente le stesse caratteristiche previste dal DPR 303/56.

In presenza di approvvigionamenti idropotabili privati e non di pubblico interesse, la realizzazione di stalle che non abbiano stoccaggio sottogrigliato è subordinata al vincolo imposto dalla estensione dell'area di tutela assoluta del punto di captazione, così come definita dal D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999, pari ad almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione.

B) strutture di servizio connesse all'attività.

1) locali per lavorazioni e depositi:

I locali dell'edificio rurale adibiti a manipolazioni di prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono.

Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell'aria confinata, i locali in cui si svolgono dovranno essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato.

I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e zootecnica devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia, avere i pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili; devono essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori ed insetti.

In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.

2) Silos per lo stoccaggio di tranciati di mais o altro vegetale fermentante:

I depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 metri dalle case sparse altrui e a non meno di 20 metri dall'abitazione del conduttore del fondo, fatte salve le situazioni esistenti ed a condizione che non si concretizzino situazioni di pregiudizio igienico sanitario.

I silos devono essere dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio dovrà essere inviato ad uno stoccaggio idoneo, che potrà essere lo stesso previsto per lo stoccaggio dei liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente.

I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, devono essere provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. Deve essere altresì posta la possibilità dell'esecuzione di efficaci interventi antiparassitari programmati o di emergenza.

3) Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali:

Fatto salvo quanto stabiliti ai commi successivi le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuovi stoccaggi delle deiezioni animali o di ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, dal limite esterno delle zone edificate e/o di espansione dei comuni a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziaria, nonché della case sparse altrui, sono le stesse previste per le stalle (punto 3.10.5 della presente per i limiti da rispettare).

Le distanze dai corsi d'acqua superficiali significativi, così come definiti nell'allegato 1.1.1 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/99 che per motivi naturali non hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno ideologico medio, non potranno essere inferiori ai 10 metri previsti dalla legge 36/94. Le distanze dai punti di captazione di acqua potabile dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o vasche liquami per adeguare gli stoccaggi, e sia comprovata l'impossibilità di rispettare le distanze di cui sopra, è ammessa una deroga alle stesse con la sola eccezione delle distanze dalle abitazioni di terzi che debbono comunque essere rispettate con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie.

Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile.

Per il recapito finale del materiale stoccato dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di allontanamento dei reflui zootecnici.

Per i nuovi centri aziendali, posti in essere dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture e i sistemi di stoccaggio di cui al comma precedente, non possono essere realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento, pubbliche o private di interesse pubblico, di acque destinate a scopo potabile, di acque utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto con prodotti alimentari destinati al consumo umano. Le aree di rispetto e le fonti di approvvigionamento private di interesse pubblico sono definite dal DPR 236/88, dall'art. 6 della DGR n. 6 prot. 17149 del 01.08.96, dal D.vo 152/99 e dall'art. 9 del regolamento attuativo della L.R. 37/93.

Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui dovranno comunque rispettare una distanza minima di 50 metri dai punti di captazione idropotabile privati.

Le distanze minime possono essere aumentate su parere dell'Autorità competente per particolari condizioni locali di vulnerabilità della falda accertate.

Non è consentita la realizzazione e l'attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio già esistenti.

Le caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui sono riportate nell'allegato 2 della presente proposta di modifica.

4) Abbeveratoi, vasche per il lavaggio:

eventuali abbeveratoi e vasche per il lavaggio in genere devono essere dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; devono in ogni caso essere evitati impaludamenti o ristagni di acque.

3.10.5. Allevamenti di animali: distanze

La costruzione di stalle per ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale (zone agricole), così come stabilito dalla L.R. n. 93 del 07.06.1980.

Variazioni di P.R.G. con nuove destinazioni residenziale, commerciale o attività terziaria, dovranno tenere conto delle attività esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime che di seguito vengono specificate secondo il principio della reciprocità inteso come rispetto da ogni parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità.

Le stesse distanze costituiscono un vincolo per la costruzione successiva di edifici o per il cambiamento di destinazione d'uso degli esistenti.

Allevamenti nuovi	Distanze minime	
	Da zone edificabili di P.R.G. (*)	Da case isolate abitate da terzi
Allevamenti a carattere familiare (così come definito dal R.A. della legge regionale n. 37 del 1993, art. 1.4, modificato dalla D.G.R. n. 6 del 1998) comprensivi anche delle strutture annesse	50 m	50 m
Bovini – Equini (tranne vitelli a carne bianca) Numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 900 ql	200 m	50 m
Ovini – Caprini Numero max 250 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql	200 m	50 m
Suini – Vitelli a carne bianca Numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql	200 m	50 m
Conigli Numero max allevabile 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 100 ql	200 m	50 m
Polli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone - Struzzi Numero max 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 100 ql	200 m	50 m

Allevamenti cani e pensioni	200 m	50 m
Bovini – Ovini – Equini – Caprini – Suini – Conigli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone – Struzzi Con numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti soprascriptificati	500 m	100 m
Animali da pelliccia Numero max 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 100 ql	500 m	100 m

(*) Zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria.

Le abitazioni degli addetti alla azienda debbono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 20 dagli impianti di allevamento.

Nelle zone montane e limitatamente agli allevamenti di bovini da latte le distanze minime degli insediamenti produttivi dalle zone edificabili di PRG e dalle abitazioni di terzi possono percentualmente essere ridotte secondo il seguente prospetto:

Numero capi allevati	Riduzione percentuale delle distanze minime
3 – 20	50%
21 – 40	40%
41 – 70	30%
71 – 100	20%
oltre i 100	0%

Il Consiglio Comunale ha comunque facoltà di stabilire diverse distanze da zone edificabili di PRG, in rapporto alla adozione di idonei e certificati sistemi di tutela sanitaria ed ambientale e, comunque, con distanze non inferiori a mt 300 da valutarsi in rapporto alle esigenze locali.

Allevamenti esistenti

Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purché tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate.

Eventuali incrementi del peso vivo allevato in tali aziende possono essere concessi nei limiti delle norme concernenti il benessere animale della specie allevata e fatte salve le norme previste dalle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

Per le aziende agricole esistenti, poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali (stalle) soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero di capi autorizzato dall'ultima concessione edilizia o provvedimento di analogo significato (D.I.A., comunicazione) rilasciate prima dell'emanazione del presente titolo.

In assenza dei dati sopraddetti, dovrà essere presentata specifica documentazione, prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità di allevamento della struttura in essere.

La riconversione degli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori a quelle fissate per i nuovi, sarà ammessa soltanto quando essa comporti una tipologia di allevamento con minore impatto ambientale e con peso vivo allevabile conforme al presente regolamento.

Non sono ammesse, salvo deroga sindacale, riconversioni per gli allevamenti ubicati a meno di 200 metri dal limite esterno di zona di PRG a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziarie, né se sono a distanza inferiore di quelle stabilite per i nuovi allevamenti dalle abitazioni isolate.

3.10.6. Ricoveri di animali per esigenze familiari in zone di PRG residenziali

Il numero di capi allevabile, le specie e le distanze dalla propria abitazione e dalle abitazioni di terzi, nonché eventuali divieti sono definiti da ogni singolo comune.

Si individuano quali allevamenti a carattere familiare quelli aventi il seguente numero di capi:

suini fino a 2

ovini – caprini fino a 4

bovini ed equini fino a 2

avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi adulti

e comunque per i capi suini, bovini, equini un peso vivo complessivo non superiore a 10 ql.

Le distanze dall'abitazione di terzi degli allevamenti a carattere personale sono individuate in:

suini, ovini – caprini, bovini ed equini almeno 30 m.

avicunicoli almeno 15 m.

e comunque qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali deve essere mantenuto ad una distanza minima di 15 metri dall'abitazione di terzi.

Per gli allevamenti esistenti in zone di PRG residenziali e destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze sopraddette, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe.

Resta inteso che i ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari.

3.10.7. Procedure autorizzative

L'attivazione di ricoveri per animali è soggetta alle procedure per il nulla osta all'esercizio ai sensi del RLI e, nel caso sia prevista la presenza di personale dipendente, alla notifica al P.S.A.L., ai sensi dell'art. 48 del DPR 303/56.

Qualora si tratti di:

- allevamenti annessi a caseifici o altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

deve essere acquisito anche lo specifico nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n. 320 del 08.02.54, rilasciato dal Distretto Veterinario competente per territorio.

Gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg cad.), 750 posti scrofe, ai sensi del DPR del 12.04.96, dovranno essere assoggettati alla procedura di verifica di valutazione di impatto ambientale prima della loro attivazione, così come previsto dalla L.R. 20 del 03.09.99.

Ai sensi della L.R. n. 3, del 24.03.2003, art. comma 2, saranno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- c) 900 posti per scrofe.

3.10.8. Norma di chiusura

Per l'esercizio della deroga sindacale indicata in via generale al punto 3.00 del R.L.I. titolo III, con particolare riguardo alle realtà comunali nell'ambito delle Comunità Montane deve essere richiesto parere motivato all'ASL che risponderà nei termini di legge con circostanziato parere tecnico congiunto dei distretti SSB e Veterinario competente per territorio.

Testo B:	Comparato
-----------------	------------------

Capitolo 10. **REQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI** (CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE)

3.10.1.	Definizioni e norme generali
3.10.2.	Norme generali comuni
3.10.3.	Norme e Caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione
3.10.4.	Norme e Caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività agricola delle strutture produttive
	3.10.4.1. Ricoveri per animali
	3.10.4.2. Locali per lavorazioni e depositi
	3.10.4.3. Silos per stoccaggio di tranciati di mais o altro vegetale fermentante ..
	3.10.4.4. Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali
	3.10.4.5. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
3.10.5.	Allevamenti di animali: distanze
	3.10.5.1. Allevamenti nuovi
	3.10.5.2. Allevamenti esistenti
3.10.6.	Ricoveri per animali per esigenze familiari in zone di PRG residenziali
3.10.7.	Procedure autorizzative di autorizzazione
3.10.8.	Norma di chiusura

Abcdefgh	Testo soppresso
Abcdefgh	Testo invariato
Abcdefgh	Testo di nuova introduzione

Capitolo 10

REQUISITI ~~SPECIFICI~~ DEGLI EDIFICI RURALI (CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE)

3.10.1. Definizioni ~~e norme~~ generali

1. Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione ~~dei conduttori agricoli degli addetti all'azienda agricola~~ nonché ~~quelle le strutture produttive~~ per il normale funzionamento dell'azienda agricola ~~e i necessari servizi a quest'ultima inerenti e comunque come previste e~~ definite dall'articolo 2 della legge regionale n. 93 del 1980. ⁽¹⁾
2. Per azienda agricola si intende l'esercizio di una o più d'una delle attività previste dall'allegato A alla legge regionale n. 7 del 2000. ⁽²⁾
3. Ai fini del presente capo si intende per: ⁽³⁾
 - a) abitazioni: gli spazi destinati funzionalmente alla stabile permanenza di persone (alloggi, locali di ristorazione e di ospitalità agrituristici, locali per la somministrazione di beni e servizi prodotti nell'azienda agricola e accessibili a terzi);
 - b) strutture produttive: le attrezzature e le infrastrutture destinate all'allevamento, alla produzione, alla conservazione, alla trasformazione di beni e servizi dell'azienda agricola.

3.10.2. Norme generali comuni

1. ~~Fermo restando quanto specificato ai successivi articoli,~~ Nella costruzione di ~~case~~ edifici rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente le parti ~~residenziale da quella aziendale~~ ~~abitative da quelle produttive~~ ⁽⁴⁾, fatte salve le diverse prescrizioni dei regolamenti comunali per alcune tipologie di attività agricola che non determinino ~~problemi~~ ~~inconvenienti~~ igienico sanitari.
2. Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotate di acqua dichiarata potabile.
3. Nei casi in cui non sia disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico ~~dovrà essere~~ è assicurato da ~~sorgente e~~ ⁽⁵⁾ pozzo privato, la cui acqua andrà sottoposta a cura del proprietario a controllo con la periodicità stabilita dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. I pozzi ~~e le sorgenti privati~~ ~~dovranno~~ ~~devono~~ essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.
5. Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione ~~annessi all'azienda agricola dovranno~~ ~~devono~~ essere conformi alla normativa vigente in materia.
6. L'utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico ~~potrà essere~~ è consentito soltanto se conforme alla normativa vigente (legge regionale n. 37 del 1993, ~~suo~~ regolamento attuativo e successive modifiche e integrazioni).

Ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 23 del Decreto legislativo del Governo n. 22 del 05.02.97, i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267. ⁽⁶⁾

Disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti e ne organizzano la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità. ⁽⁷⁾

7. In virtù di ciò Sono vietati gli immondezzai non sono consentiti neanche presso le abitazioni rurali sparse, che dovranno essere incluse nell'area comunale servita dal sistema di raccolta dei rifiuti pubblico. ⁽⁸⁾

3.10.3. **Norme e Caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione**

La costruzione, la variazione di destinazione d'uso, la ristrutturazione e l'adeguamento sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentito il parere del competente Distretto Socio Sanitario. ⁽⁹⁾

1. Gli spazi delle Le abitazioni anche esistenti, e qualora esistano problemi igienico sanitari non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri di animali e non devono avere aperture finestrate sulla stessa facciata a distanza inferiore a m 3 misurati in linea orizzontale. ⁽¹⁰⁾
2. Non è consentito destinare a spazi di ad abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali.
3. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazioni sono soggette a tutte le alle norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel R.L.I.

I luoghi di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia con aperture di aerazione dotate di sistemi di protezione per la difesa sa roditori ed insetti (reticelle). ⁽¹¹⁾

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi (DPR 233/88). ⁽¹²⁾

4. Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e per gli adeguamenti in relazione alle diverse destinazioni d'uso nell'ambito delle abitazioni rurali si faccia riferimento alle "Linee Guida Regionali : criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL 3° Supplemento Straordinario n. 6- 02 febbraio 2008).
5. I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

3.10.4. **Norme e Caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività agricola delle strutture produttive**

La costruzione, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento, la ricostruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento, il restauro e il risanamento conservativo sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentiti i pareri, espressi anche congiuntamente, del Distretto Socio Sanitario e del Distretto Veterinario di riferimento che si dovrà esprimere sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e del benessere delle specie allevate.

Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e per gli adeguamenti in relazione alle diverse destinazioni d'uso nell'ambito delle strutture produttive rurali si faccia riferimento alle "Linee Guida Regionali : criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL 3° Supplemento Straordinario n. 6- 02 febbraio 2008).⁽¹³⁾

3.10.4.1. Ricoveri per animali

1. Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle esigenze e al tipo di allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, oltre al rispetto di quanto previsto ai punti 3.10.2 e 3.10.3⁽¹⁴⁾ dall'articolo 3.10.2 e 3.10.4, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, nonché provvisti di adeguate protezioni contro insetti e roditori.
2. Per i soli locali destinati alla stabulazione ~~in presenza di aperture finestrate apribili~~⁽¹⁵⁾ il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire è pari ad 1/12 della superficie in pianta del locale ; ~~salvo altre indicazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria.~~⁽¹⁶⁾
3. ~~Le strutture di ricovero di bestiame devono essere dotate~~ I ricoveri per animali sono dotati di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali specificate negli allegati 1 (norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali) e 2 (caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui) al presente capo, ~~parte integrante della presente proposta.~~
4. Le acque meteoriche ~~delle superfici coperte (escluse quelle normate dalla L.R. 37/93)~~ devono essere separate dal circuito dei liquami ed allontanate nel rispetto delle norme vigenti.⁽¹⁷⁾
5. La distanza dei recinti all'aperto ~~dalla porzione abitativa~~ dalle abitazioni deve rispettare i limiti minimi stabiliti nei successivi articoli 3.10.5 e 3.10.6, ad eccezione del pascolo brado ; ~~dell'alpeggio e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni ed a condizione che questo non rechine~~ inconvenienti igienico sanitari.⁽¹⁸⁾ ~~I recinti~~ Gli spazi recintati all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, ~~devono essere~~ sono sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.⁽¹⁹⁾
6. Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi **adulti** devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'articolo 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
7. ~~Per quanto riguarda l'allevamento di animali destinati alla produzione di latte (vacche, pecore, capre e bufale),~~⁽²⁰⁾ I locali utilizzati **per** la mungitura, **la manipolazione** e il magazzinaggio latte , ~~poiché luoghi di lavoro,~~ devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato A, **capitoli II e III**, del d.P.R. n. 54 del 1997, con le seguenti integrazioni:
 - a) **per** la ventilazione e la illuminazione dei locali di nuova realizzazione dove si effettua la mungitura o il latte viene manipolato ~~sono giudicabili adeguate in presenza di~~ **devono essere previste** aperture finestrate di **dimensioni superficie complessiva** non inferiore a 1/8 **complessivo** della superficie in pianta del locale;⁽²¹⁾
 - b) il rivestimento delle pareti ~~dei locali nei quali il latte viene fatto sostare, viene manipolato e/o refrigerato,~~ deve essere realizzato con materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza minima di 2 metri;
 - c) per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici **apposti** aventi i requisiti previsti dal d.P.R. n. 327 del 1980;
 - d) deve essere realizzato uno spogliatoio per gli addetti, adiacente alla sala mungitura,

completo di lavabo e doccia, avente le **stesse** caratteristiche previste dal d.P.R. n. 303 del 1956.

e) Per gli impianti di mungitura nuovi deve essere prodotto uno schema progettuale che identifichi le norme tecniche di riferimento (UNI-ISO 5707), nonché il rispetto della normativa di cui al d.P.R. 459/96 (Direttiva macchine e Marcatura CEE) che prevede che l'installatore certifichi la conformità dell'intero impianto assemblato , nonché dei singoli componenti.

8. ~~In presenza di approvvigionamenti idropotabili privati e non di pubblico interesse, la realizzazione di stalle che non abbiano stoccaggio sottogrigliato è subordinata al vincolo imposto dalla estensione dell'area di tutela assoluta del punto di captazione, così come definita dal D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999, pari ad almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. In nessun caso sono ammesse stalle nell'area di 10 metri da qualsiasi punto di captazione di acque potabili, anche ad uso privato.~~ ⁽²²⁾

~~B) strutture di servizio connesse all'attività.~~

3.10.4.2. Locali per lavorazioni e depositi

1. I locali **dell'edificio rurale** adibiti a manipolazioni di prodotti **derivanti dall'attività** dell'azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono.
2. Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell'aria confinata, i locali in cui si svolgono **dovranno devono** essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato.
3. I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti **derivanti dall'attività** dell'azienda agricola **e zootecnica** devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia, avere i pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili **e**, disinfettabili **e dove richiesto antiscivolo**; devono essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori ed insetti.
4. In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.

3.10.4.3. Silos per stoccaggio di tranciati di mais o altro vegetale fermentante

1. I depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 metri dalle case sparse altrui e a non meno di 20 metri **dall'abitazione del conduttore del fondo dalle abitazioni dell'azienda**, fatte salve le situazioni esistenti e a condizione che non si concretizzino situazioni di pregiudizio igienico sanitario. ⁽²³⁾
2. I silos **devono essere sono** dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio **dovrà essere è** inviato ad uno stoccaggio idoneo, ~~che potrà essere lo stesso previsto per lo stoccaggio dei~~ **anche unitamente ai** liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e **dovrà essere** smaltito nel rispetto della normativa vigente. ⁽²⁴⁾
3. I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, **devono essere sono** provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche **e le cadute dall'alto** e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. ~~Deve essere altresì posta la possibilità dell'~~ **Sono realizzati in modo da consentire** l'esecuzione di efficaci interventi antiparassitari programmati o di emergenza. ⁽²⁵⁾

3.10.4.4. Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali

1. ~~Fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi~~ Le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuovi stoccaggi delle deiezioni animali o di ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, dal limite esterno delle zone edificate ~~e/~~ o di espansione ~~dei comuni~~ a destinazione residenziale ~~, commerciale e ad attività~~ o terziaria, ⁽²⁶⁾ nonché della case sparse altrui, sono ~~le stesse~~ **quelle** previste per le stalle ~~(punto dall'articolo 3.10.5 della presente per i limiti da rispettare)~~. ⁽²⁷⁾
2. Le distanze dai corsi d'acqua superficiali ~~significativi, così come definiti nell'allegato 1.1.1 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/99 che per motivi naturali non hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno ideologico medio, non potranno~~ **del reticolo idrico principale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 108, lettera i), della legge regionale n. 1 del 2000, non possono** essere inferiori ai 10 metri ⁽²⁸⁾ **previsti dalla legge 36/94** ⁽²⁹⁾. ~~Le distanze dai punti di captazione di acqua potabile dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.~~ ⁽³⁰⁾
3. Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o vasche liquami per adeguare gli stoccaggi, e sia comprovata l'impossibilità di rispettare le distanze di cui **sopra al comma 1**, è ammessa una deroga ~~alle stesse con la sola eccezione delle distanze dalle abitazioni di terzi che debbono comunque essere rispettate~~ **alle sole distanze dagli edifici della stessa azienda agricola** con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie. ⁽³¹⁾
4. Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile.
5. Per il recapito finale del materiale stoccato ~~dovranno~~ **devono** essere rispettate le norme vigenti in materia di allontanamento dei reflui zootecnici.
6. ~~Per i nuovi centri aziendali, posti in essere dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,~~ Le strutture e i sistemi di stoccaggio ~~di cui al comma precedente,~~ non possono essere realizzati in area di rispetto ~~delle fonti di approvvigionamento~~ **dei punti di captazione**, pubblici o privati di interesse pubblico, di acque destinate a scopo potabile, di acque utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto con prodotti alimentari destinati al consumo umano. Le aree di rispetto e le fonti di approvvigionamento private di interesse pubblico sono definite ~~dal DPR 236/88~~ ⁽³²⁾, ~~dall'art. 6 della DGR n. 6 prot. 17149 del 01.08.96,~~ ~~dal D.vo 152/99 e dall'art. 9 del regolamento attuativo della L.R. 37/93.~~ ⁽³³⁾ **dai provvedimenti attuativi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e smi.**
7. Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui ~~dovranno~~ **devono** comunque rispettare una distanza minima di 50 metri dai punti di captazione ~~idropotabile~~ privati. Le distanze minime possono essere aumentate su parere dell'Autorità competente per particolari condizioni locali di **accertata** vulnerabilità della falda **accertate**.
8. Non è consentita la realizzazione e l'attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio **già** esistenti.
9. Le caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui sono riportate nell'allegato 2 **(caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui)** ~~della presente proposta di modifica.~~

3.10.4.5. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

1. **Eventuali** Gli abbeveratoi e le vasche per il lavaggio in genere ~~devono essere~~ sono dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; ~~devono~~ in ogni caso ~~devono~~ essere evitati impaludamenti o ristagni di acque.

3.10.5. Allevamenti di animali: distanze

3.10.5.1. Allevamenti nuovi

1. La costruzione di stalle per ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale (zone agricole), ~~così come stabilito dalla L.R. n. 93 del 07.06.1980.~~

Variazioni di P.R.G. con nuove destinazioni residenziale, commerciale o attività terziaria, dovranno tenere conto delle attività esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime che di seguito vengono specificate secondo il principio della reciprocità inteso come rispetto da ogni parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità.

Le stesse distanze costituiscono un vincolo per la costruzione successiva di edifici o per il cambiamento di destinazione d'uso degli esistenti.

2. Le costruzioni, gli ampliamenti e le riconversioni a nuovi allevamenti delle strutture di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime:

Allevamenti nuovi	Distanze minime	
	Da zone edificabili di P.R.G. (*)	Da case isolate abitate da terzi
Allevamenti a carattere familiare (così come definito dal R.A. della legge regionale n. 37 del 1993, art. 1.4, modificato dalla D.G.R. n. 6 del 1998) comprensivi anche delle strutture annesse come definiti dall'articolo 3.10.6. ⁽³⁴⁾	50 m	50 m
Bovini – Equini (tranne vitelli a carne bianca) ³⁵ Numero max 40 capi e comunque con peso vivo max allevabile 180 ql	80 m	50 m
Ovini – Caprini ³⁶ Numero max 50 capi e comunque con peso vivo max allevabile 20 ql	80 m	50 m
Suini – Vitelli a carne bianca ³⁷ Numero max 14 capi e comunque con peso vivo max allevabile 20 ql	80 m	50 m
Conigli ³⁸ Numero max allevabile 500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 20 ql	80 m	50 m
Polli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone – Struzzi ³⁹ Numero max 500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 20 ql	80 m	50 m
Allevamenti cani e pensioni	200 m	50 m

Bovini – Equini (tranne vitelli a carne bianca) Numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 900 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Ovini – Caprini Numero max 250 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Suini – Vitelli a carne bianca Numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Conigli Numero max allevabile 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Polli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone - Struzzi Numero max 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Bovini – Ovini – Equini – Caprini – Suini – Conigli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone – Struzzi (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	500 m	100 m
Animali da pelliccia	500 m	100 m
(*)	Zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività o terziaria. ⁽⁴⁰⁾	

3. Le abitazioni degli addetti alla azienda aziendali devono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 20 dagli impianti di allevamento.

Nelle zone montane e limitatamente agli allevamenti di bovini da latte le distanze minime degli insediamenti produttivi dalle zone edificabili di PRG e dalle abitazioni di terzi possono percentualmente essere ridotte secondo il seguente prospetto: ⁽⁴¹⁾

Numero capi allevati	Riduzione percentuale delle distanze minime
3 – 20	50%
21 – 40	40%
41 – 70	30%
71 – 100	20%
oltre i 100	0%

4. Il Consiglio Comunale ha comunque facoltà di stabilire diverse distanze da zone edificabili di PRG, in rapporto alla adozione di idonei e certificati sistemi di tutela sanitaria ed ambientale e, comunque, con distanze non inferiori a mt 300 da valutarsi in rapporto alle esigenze locali. Sono fatte salve eventuali maggiori distanze prescritte dallo strumento urbanistico generale. ⁽⁴²⁾

3.10.5.2. Allevamenti esistenti

1. Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi gli interventi edilizi, purché tali opere che non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle zone a destinazione residenziale o terziaria oppure dalle case isolate abitate da terzi tipologie di fabbricato sopra indicate.
2. Eventuali incrementi del peso vivo allevato in tali aziende possono essere concessi sono ammessi :
 - nei limiti delle norme concernenti il benessere animale della specie allevata; e fatte salve le norme previste dalle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
 - dimostrino la messa in opera di soluzioni atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante
3. Per le aziende agricole esistenti, poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali (stalle) soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero di capi già autorizzato in precedenza dall'ultima concessione edilizia o provvedimento di analogo significato (D.I.A., comunicazione) rilasciate prima dell'emanazione del presente titolo; nonché la messa in opera di accorgimenti impiantistici e procedurali migliorativi del punto di vista igienico-sanitario.
4. In assenza dei dati sopradetti, dovrà di cui al comma 3, deve essere presentata specifica documentazione, prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità in carico di peso vivo e in numero di capi di allevamento della struttura in essere.
5. La riconversione degli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori a quelle fissate per i nuovi, sarà è ammessa soltanto quando essa comporti una tipologia di allevamento con minore impatto ambientale e con peso vivo allevabile conforme al presente regolamento.

Non sono ammesse, salvo deroga sindacale, riconversioni per gli allevamenti ubicati a meno di 200 metri dal limite esterno di zona di PRG a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziaria, né se sono a distanza inferiore di quelle stabilite per i nuovi allevamenti dalle abitazioni isolate. ⁽⁴³⁾

3.10.6. Ricoveri di animali per esigenze familiari in zone di PRG residenziali

Il numero di capi allevabile, le specie e le distanze dalla propria abitazione e dalle abitazioni di terzi, nonché eventuali divieti sono definiti da ogni singolo comune. ⁽⁴⁴⁾

1. Si individuano quali definiscono allevamenti a carattere familiare quelli aventi il seguente numero massimo di capi:
 - a) suini fino a 2
 - b) ovini – caprini fino a 4
 - c) bovini ed equini fino a 2
 - d) avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi adultie comunque per i capi suini, bovini, equini un peso vivo complessivo non superiore a 10 ql.
2. Le distanze dall'abitazione di terzi degli allevamenti a carattere personale familiare sono individuate in:
 - a) suini, ovini – caprini, bovini ed equini almeno 30 m.
 - b) avicunicoli almeno 15 m.

e comunque qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali deve essere mantenuto ad una distanza minima di 15 metri dall'abitazione di terzi.

3. Per gli allevamenti esistenti ~~in zone di PRG residenziali e~~ destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze ~~sopradette~~ **di cui al comma 2**, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe.
4. ~~Resta inteso che~~ I ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari.

3.10.7. Procedure ~~autorizzative~~ **di autorizzazione**

1. L'attivazione di ricoveri per animali è soggetta alle procedure per il nulla osta all'esercizio **attività** ai sensi del R.L.I. e, nel caso sia prevista la presenza di personale dipendente, alla notifica al P.S.A.L., ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 303 del 1956. **Qualora si tratti di spazi di nuova realizzazione è subordinata al certificato di agibilità.**
2. Qualora si tratti di:
 - a) allevamenti annessi a caseifici o altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - b) allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - c) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
 - d) allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;deve essere acquisito anche lo specifico nulla osta previsto dall'articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con d.P.R. n. 320 del 1954. ~~rilasciato dal Distretto Veterinario competente per territorio.~~
3. Gli impianti per l'allevamento intensivo ~~di pollame o di suini,~~ con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg cadauno), 750 posti scrofe, ai sensi dell'**allegato B, numero 1), lettera c),** del d.P.R. 12 aprile 1996, ~~dovranno essere~~ **sono** assoggettati alla procedura di verifica ~~di valutazione~~ di impatto ambientale prima della loro **attivazione realizzazione,** ~~così~~ come previsto **dall'articolo 2, comma 1, lettera d),** della legge regionale n. 20 del 1999. ⁽⁴⁵⁾
4. Ai sensi ~~della L.R. n. 3, del 24.03.2003, art. comma 2, saranno~~ **dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20 del 1999 e smi.** ⁽⁴⁶⁾ **sono** assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini **con capacità superiore alla metà di quella indicata al comma 3, qualora ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991.** ⁽⁴⁷⁾ ~~con più di:~~
 - a) ~~85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;~~
 - b) ~~3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);~~
 - c) ~~900 posti per scrofe.~~
5. **Per le strutture di cui al comma 1, ogni richiesta di assenso o denuncia di inizio attività deve indicare la tipologia dell'allevamento, il carico di peso vivo e il numero di capi massimi ammissibili; tali indicazioni sono riportate sul provvedimento di assenso, qualora rilasciato.** ⁽⁴⁸⁾

3.10.8. Norma di chiusura

1. ~~Per~~ L'esercizio della deroga sindacale in via generale ~~al punto del R.L.I. titolo III, con particolare riguardo alle realtà comunali nell'ambito delle Comunità Montane deve essere richiesto parere motivato all'A.S.L. che risponderà nei termini di legge con circostanziato parere tecnico congiunto dei distretti SSB e Veterinario competente per territorio~~ è subordinata a preventivo parere motivato dell'A.S.L., non vincolante; qualora il parere non sia emesso entro 30 giorni dalla richiesta documentata la deroga potrà prescindere da detto parere. ⁽⁴⁹⁾

NOTE DI COMMENTO:

¹ *Semplificazione e completamento della terminologia.*

² *Necessaria l'uniformità delle definizioni da utilizzare.*

³ *Necessaria l'uniformità delle definizioni da utilizzare.*

⁴ *Il termine "residenziale" non è corretto trattandosi di una categoria urbanistica; corretto il termine "abitativo" in quanto destinazione specifica all'interno di una qualunque categoria urbanistica (nel caso di specie agricola o rurale); il termine "aziendale" contrapposto a quello "residenziale" (rectius: "abitativo") non è corretto in quanto anche le abitazioni sono necessariamente "aziendali"; corretto il termine "produttive".*

⁵ *Escluderei la possibilità, in futuro, di approvvigionarsi da sorgenti.*

⁶ *Il richiamo normativo non è necessari in questo regolamento essendo ascrivibile alle pspecifiche normative di gestione dei rifiuti.*

⁷ *Disposizione di principio assolutamente superflua; non risulta che sia consentito informare i regolamenti ai principi di inefficienza, inefficacia e spreco.*

⁸ *Semplificazione della terminologia.*

⁹ *Materia estranea in radice al R.L.I.; peraltro palesemente in contrasto con l'ordinamento vigente dove la competenza decisionale non è del Responsabile del procedimento bensì del Responsabile del servizio e il parere sanitario è superato dalla dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 20, comma 1, del T.U. edilizia; la sua reintroduzione per via obbligatoria costituisce violazione di legge.*

¹⁰ *Si ritiene opportuno vincolare le distanze ad un parametro preciso senza subordinarne l'osservanza alla valutazione discrezionale circa l'esistenza o meno di inconvenienti igienico sanitari.*

¹¹ *L'articolo tratta di abitazioni; i luoghi di conservazione delle derrate sono trattati nella parte dedicata alle strutture produttive.*

¹² *L'articolo tratta di abitazioni; i luoghi di conservazione delle derrate sono trattati nella parte dedicata alle strutture produttive.*

¹³ *Materia estranea in radice al R.L.I.; peraltro palesemente in contrasto con l'ordinamento vigente dove la competenza decisionale non è del Responsabile del procedimento bensì del Responsabile del servizio e il parere sanitario è superato dalla dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 20, comma 1, del T.U. edilizia; la sua reintroduzione per via obbligatoria costituisce violazione di legge. Qualcosa può essere recuperata nell'articolo 3.10.7 (Procedure di autorizzazione); il Comune e il privato sono estranei all'organizzazione interna dell'A.S.L. per cui questa è l'unico interlocutore, mentre la suddivisione interna delle competenze tra i vari servizi non può essere codificata nel R.L.I. né può esserne pretesa l'osservanza da parte di terzi. Inoltre la Regione Lombardia con le Linee Guida ha inteso fornire agli imprenditori e ai progettisti criteri e indicazioni allo scopo di facilitare la ricerca e la pratica di soluzioni ottimali che tengano conto allo stesso tempo delle esigenze produttive e di quelle relative alla igiene e alla sicurezza, nonché, in generale, del rispetto della normativa.*

¹⁴ *Il rinvio al punto (rectius: articolo) 3.10.3 è incoerente in quanto questo riguarda le abitazioni.*

¹⁵ *Si sopprimono le parole "in presenza di aperture finestrate apribili" in quanto possono far apparire ammissibili ricoveri per animali senza aperture.*

¹⁶ *Si elimina la discrezionalità.*

¹⁷ *Quelle normate dalla legge regionale n. 37 del 1993 non sono acque meteoriche, per cui il rinvio è superfluo.*

¹⁸ *Semplificazione opportuna.*

¹⁹ *Non i recinti, bensì gli spazi recintati, possono essere pavimentati.*

²⁰ *Semplificazione opportuna.*

²¹ *Semplificazione opportuna.*

²² *Semplificazione opportuna.*

-
- ²³ *Le abitazioni aziendali non sono solo quelle del conduttore, bensì anche quelle di eventuali salariati o familiari.*
- ²⁴ *Semplificazione opportuna.*
- ²⁵ *Semplificazione della terminologia.*
- ²⁶ *Le zone commerciali sono solo una sottospecie delle zone a destinazione terziaria.*
- ²⁷ *Semplificazione della terminologia.*
- ²⁸ *Il riferimento all'Allegato 1.1.1. del decreto legislativo n. 152 del 1999 è contraddittorio: per tale norma sarebbe significativo solo il fiume Chiese.*
- ²⁹ *La legge n. 36 del 1994 non prevede le distanze dai corpi d'acqua superficiali.*
- ³⁰ *Le distanze dai punti di captazione sono già disciplinate al comma 6.*
- ³¹ *Nel testo originario si introduce la deroga e l'eccezione alla deroga; il concetto può essere semplificato individuando con maggior precisione la deroga; inoltre l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie deve essere riferito alla deroga e non all'eccezione alla deroga (la quale, costituendo una situazione ordinaria, non necessita di obblighi supplementari).*
- ³² *Gli articoli del d.P.R. n. 236 del 1988 che disciplinano le zone di tutela e di rispetto sono stati abrogati, con effetto differito, dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 258 del 2000; il d.P.R. n. 236 del 1988 ha comunque cessato ogni efficacia in forza dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2001.*
- ³³ *La D.G.R. n. 6/17149 dell'1 agosto 1996 e il regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del 1993 sono la stessa cosa. L'articolo 6 e l'articolo 9 non sono pertinenti in quanto disciplinano lo spandimento delle deiezioni sui terreni nell'utilizzo agronomico.*
- ³⁴ *Il riferimento della proposta originaria è impreciso. Peraltro si tratta di allevamenti non indifferenti: fino a 100 capi di animali da cortile e (ripeto "e" e non "o") fino a 6 capi adulti (di cui 2 per specie per ciascuna specie). Più opportuno rifuggire dal rinvio alla deliberazione regionale (che ha già subito ben 5 modifiche) e ricondurre la definizione ad una precisa norma del R.L.I.*
- ³⁵ *Si provvede ad inserire una classe dimensionale ulteriore, come suggerito dalla relazione tecnica allegata: il numero dei capi viene frazionato per 1/5 e la distanza per 2/5;*
- ³⁶ *Si provvede ad inserire una classe dimensionale ulteriore, come suggerito dalla relazione tecnica allegata: il numero dei capi viene frazionato per 1/5 e la distanza per 2/5;*
- ³⁷ *Si provvede ad inserire una classe dimensionale ulteriore, come suggerito dalla relazione tecnica allegata: il numero dei capi viene frazionato per 1/5 e la distanza per 2/5;*
- ³⁸ *Si provvede ad inserire una classe dimensionale ulteriore, come suggerito dalla relazione tecnica allegata: il numero dei capi viene frazionato per 1/5 e la distanza per 2/5;*
- ³⁹ *Si provvede ad inserire una classe dimensionale ulteriore, come suggerito dalla relazione tecnica allegata: il numero dei capi viene frazionato per 1/5 e la distanza per 2/5;*
- ⁴⁰ *La destinazione commerciale è solo una sottospecie della destinazione terziaria.*
- ⁴¹ *Disposizione inconferente per il nostro Comune.*
- ⁴² *Disposizione aleatoria: cosa significa "Il Consiglio comunale può .." ? Più pertinente l'innovazione, dal momento che il Consiglio comunale dispone per provvedimenti tipici.*
- ⁴³ *La disciplina di cui al comma 5 esaurisce interamente la fattispecie. La disposizione soppressa non fa che introdurre elementi contraddittori.*
- ⁴⁴ *Disposizione di principio assorbita dai commi che seguono.*
- ⁴⁵ *Gli allevamenti descritti non sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale bensì alla sola verifica (procedura ex articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996).*
- ⁴⁶ *L'articolo 3 (dimenticato), comma 2, della legge regionale n. 3 del 2003 non ha alcuna autonomia essendosi limitato a modificare l'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1999; la correzione è pertanto opportuna.*
- ⁴⁷ *Così è la disciplina introdotta dalla norma richiamata, non modificabile dal R.L.I.*
- ⁴⁸ *Disposizione necessaria per rendere coerente e gestibile il sistema.*
- ⁴⁹ *Non necessita di particolare commento.*

Testo C:	Adottato dal Comune
-----------------	----------------------------

Capitolo 10. REQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI (CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE)

3.10.1.	Definizioni generali
3.10.2.	Norme generali comuni
3.10.3.	Caratteristiche delle costruzioni destinate ad abitazione
3.10.4.	Caratteristiche delle strutture produttive
	3.10.4.1. Ricoveri per animali
	3.10.4.2. Locali per lavorazioni e depositi
	3.10.4.3. Silos per stoccaggio di tranciati di mais o altro vegetale fermentante ..
	3.10.4.4. Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali
	3.10.4.5. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
3.10.5.	Allevamenti di animali: distanze
	3.10.5.1. Allevamenti nuovi
	3.10.5.2. Allevamenti esistenti
3.10.6.	Ricoveri per animali per esigenze familiari
3.10.7.	Procedure di autorizzazione
3.10.8.	Norma di chiusura

Capitolo 10

REQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI (CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE)

3.10.1. Definizioni generali

1. Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione degli addetti all'azienda agricola nonché le strutture produttive per il normale funzionamento dell'azienda agricola definite dall'articolo 2 della legge regionale n. 93 del 1980.
2. Per azienda agricola si intende l'esercizio di una o più d'una delle attività previste dall'allegato A alla legge regionale n. 7 del 2000.
3. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) abitazioni: gli spazi destinati funzionalmente alla stabile permanenza di persone (alloggi, locali di ristorazione e di ospitalità agrituristici, locali per la somministrazione di beni e servizi prodotti nell'azienda agricola e accessibili a terzi);
 - b) strutture produttive: le attrezzature e le infrastrutture destinate all'allevamento, alla produzione, alla conservazione, alla trasformazione di beni e servizi dell'azienda agricola.

3.10.2. Norme generali comuni

1. Nella costruzione di edifici rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente le parti abitative da quelle produttive, fatte salve le diverse prescrizioni dei regolamenti comunali per alcune tipologie di attività agricola che non determinino inconvenienti igienico sanitari.
2. Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotate di acqua dichiarata potabile.
3. Nei casi in cui non sia disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico è assicurato da pozzo privato, la cui acqua andrà sottoposta a cura del proprietario a controllo con la periodicità stabilita dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.
5. Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
6. L'utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico è consentito soltanto se conforme alla normativa vigente (legge regionale n. 37 del 1993, regolamento attuativo e successive modifiche e integrazioni).
7. Sono vietati gli immondezzai

3.10.3. Caratteristiche delle costruzioni destinate ad abitazione

1. Le abitazioni non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri di animali e non devono avere aperture finestrate sulla stessa facciata a distanza inferiore a m 3 misurati in linea orizzontale.
2. Non è consentito destinare ad abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali.
3. Le abitazioni sono soggette alle norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel R.L.I.
4. Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e per gli adeguamenti in relazione alle diverse destinazioni d'uso nell'ambito delle abitazioni rurali si faccia riferimento alle "Linee Guida Regionali : criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL 3° Supplemento Straordinario n. 6- 02 febbraio 2008).
5. I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

3.10.4. Caratteristiche delle strutture produttive

Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e per gli adeguamenti in relazione alle diverse destinazioni d'uso nell'ambito delle strutture produttive rurali si faccia riferimento alle "Linee Guida Regionali : criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL 3° Supplemento Straordinario n. 6- 02 febbraio 2008).

3.10.4.1. Ricoveri per animali

1. Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle esigenze e al tipo di allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, oltre al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.10.2 e 3.10.4, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, nonché provvisti di adeguate protezioni contro insetti e roditori.
2. Per i soli locali destinati alla stabulazione il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire è pari ad 1/12 della superficie in pianta del locale.
3. I ricoveri per animali sono dotati di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali specificate negli allegati 1 (norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali) e 2 (caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui) al presente capo.
4. Le acque meteoriche delle superfici coperte devono essere separate dal circuito dei liquami ed allontanate nel rispetto delle norme vigenti.
5. La distanza dei recinti all'aperto dalle abitazioni deve rispettare i limiti minimi stabiliti nei successivi articoli 3.10.5 e 3.10.6, ad eccezione del pascolo brado a condizione che questo non rechi inconvenienti igienico sanitari. Gli spazi recintati all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, sono sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

6. Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'articolo 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
7. I locali utilizzati per la mungitura, la manipolazione e il magazzinaggio latte devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato A, capitoli II e III, del d.P.R. n. 54 del 1997, con le seguenti integrazioni:
 - a) per la ventilazione e la illuminazione dei locali di nuova realizzazione dove si effettua la mungitura o il latte viene manipolato devono essere previste aperture finestrate di superficie complessiva non inferiore a 1/8 della superficie in pianta del locale;
 - b) il rivestimento delle pareti deve essere realizzato con materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza minima di 2 metri;
 - c) per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici aventi i requisiti previsti dal d.P.R. n. 327 del 1980;
 - f) deve essere realizzato uno spogliatoio per gli addetti, adiacente alla sala mungitura, completo di lavabo e doccia, avente le caratteristiche previste dal d.P.R. n. 303 del 1956.
 - g) Per gli impianti di mungitura nuovi deve essere prodotto uno schema progettuale che identifichi le norme tecniche di riferimento (UNI-ISO 5707), nonché il rispetto della normativa di cui al d.P.R. 459/96 (Direttiva macchine e Marcatura CEE) che prevede che l'installatore certifichi la conformità dell'intero impianto assemblato , nonché dei singoli componenti.
8. In nessun caso sono ammesse stalle nell'area di 10 metri da qualsiasi punto di captazione di acque potabili, anche ad uso privato.

3.10.4.2. Locali per lavorazioni e depositi

1. I locali adibiti a manipolazioni di prodotti dell'azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono.
2. Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell'aria confinata, i locali in cui si svolgono devono essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato.
3. I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti dell'azienda agricola devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia, avere i pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili, disinfettabili e dove richiesto antiscivolo; devono essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori ed insetti.
4. In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.

3.10.4.3. Silos per stoccaggio di tranciati di mais o altro vegetale fermentante

1. I depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 metri dalle case sparse altrui e a non meno di 20 metri dalle abitazioni dell'azienda, fatte salve le situazioni esistenti e a condizione che non si concretizzino situazioni di pregiudizio igienico sanitario.
2. I silos sono dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio è inviato ad uno stoccaggio idoneo anche unitamente ai liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e smaltito nel rispetto della normativa vigente.

3. I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, sono provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche e le cadute dall'alto e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. Sono realizzati in modo da consentire l'esecuzione di efficaci interventi antiparassitari programmati o di emergenza.

3.10.4.4. Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali

1. Le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuovi stoccaggi delle deiezioni animali o di ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, dal limite esterno delle zone edificate o di espansione a destinazione residenziale o terziaria, nonché della case sparse altrui, sono quelle previste per le stalle dall'articolo 3.10.5.
2. Le distanze dai corsi d'acqua superficiali del reticolo idrico principale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 108, lettera i), della legge regionale n. 1 del 2000, non possono essere inferiori ai 10 metri .
3. Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o vasche liquami per adeguare gli stoccaggi, e sia comprovata l'impossibilità di rispettare le distanze di cui al comma 1, è ammessa una deroga alle sole distanze dagli edifici della stessa azienda agricola con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie.
4. Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile.
5. Per il recapito finale del materiale stoccato devono essere rispettate le norme vigenti in materia di allontanamento dei reflui zootecnici.
6. Le strutture e i sistemi di stoccaggio, non possono essere realizzati in area di rispetto dei punti di captazione, pubblici o privati di interesse pubblico, di acque destinate a scopo potabile, di acque utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto con prodotti alimentari destinati al consumo umano. Le aree di rispetto e le fonti di approvvigionamento private di interesse pubblico sono definite, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e s.m.
7. Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui devono comunque rispettare una distanza minima di 50 metri dai punti di captazione privati. Le distanze minime possono essere aumentate su parere dell'Autorità competente per particolari condizioni locali di accertata vulnerabilità della falda.
8. Non è consentita la realizzazione e l'attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio esistenti.
9. Le caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui sono riportate nell'allegato 2 (caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui).

3.10.4.5. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

1. Gli abbeveratoi e le vasche per il lavaggio in genere sono dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; in ogni caso devono essere evitati impaludamenti o ristagni di acque.

3.10.5. Allevamenti di animali: distanze

3.10.5.1. Allevamenti nuovi

1. La costruzione di stalle per ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale (zone agricole).

Variazioni di P.R.G. con nuove destinazioni residenziale, commerciale o attività terziaria, dovranno tenere conto delle attività esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime che di seguito vengono specificate secondo il principio della reciprocità inteso come rispetto da ogni parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità.

Le stesse distanze costituiscono un vincolo per la costruzione successiva di edifici o per il cambiamento di destinazione d'uso degli esistenti.

2. Le costruzioni, gli ampliamenti e le riconversioni a nuovi allevamenti delle strutture di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime:

	Da zone edificabili di P.R.G. (*)	Da case isolate abitate da terzi
Allevamenti a carattere familiare come definiti dall'articolo 3.10.6.	50 m	50 m
Bovini – Equini (tranne vitelli a carne bianca) Numero max 40 capi e comunque con peso vivo max allevabile 180 qI	80 m	50 m
Ovini – Caprini Numero max 50 capi e comunque con peso vivo max allevabile 20 qI	80 m	50 m
Suini – Vitelli a carne bianca Numero max 14 capi e comunque con peso vivo max allevabile 20 qI	80 m	50 m
Conigli Numero max allevabile 500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 20 qI	80 m	50 m
Polli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone – Struzzi Numero max 500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 20 qI	80 m	50 m
Allevamenti cani e pensioni	200 m	50 m
Bovini – Equini (tranne vitelli a carne bianca) Numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 900 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Ovini – Caprini Numero max 250 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Suini – Vitelli a carne bianca Numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m

Conigli Numero max allevabile 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Polli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone - Struzzi Numero max 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 100 qI (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	200 m	50 m
Bovini – Ovini – Equini – Caprini – Suini – Conigli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone – Struzzi (esclusi gli allevamenti delle classi inferiori)	500 m	100 m
Animali da pelliccia	500 m	100 m
(*)	Zone a destinazione residenziale o terziaria.	

3. Le abitazioni aziendali devono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 20 dagli impianti di allevamento.
4. Sono fatte salve eventuali maggiori distanze prescritte dallo strumento urbanistico generale.

3.10.5.2. Allevamenti esistenti

1. Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle zone a destinazione residenziale o terziaria oppure dalle case isolate abitate da terzi.
2. Eventuali incrementi del peso vivo allevato in tali aziende sono ammessi :
 - nei limiti delle norme concernenti il benessere animale della specie allevata;
 - dimostrino la messa in opera di soluzioni atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante
3. Per le aziende agricole esistenti a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali (stalle) soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero di capi già autorizzato in precedenza.; nonché la messa in opera di accorgimenti impiantistici e procedurali migliorativi del punto di vista igienico-sanitario.
4. In assenza dei dati di cui al comma 3, deve essere presentata specifica documentazione, prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità in carico di peso vivo e in numero di capi della struttura in essere.
5. La riconversione degli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori a quelle fissate per i nuovi, è ammessa soltanto quando comporti una tipologia di allevamento con minore impatto ambientale e con peso vivo allevabile conforme al presente regolamento.

3.10.6. Ricoveri di animali per esigenze familiari

1. Si definiscono allevamenti a carattere familiare quelli aventi il seguente numero massimo di capi:
 - a) suini fino a 2
 - b) ovini – caprini fino a 4
 - c) bovini ed equini fino a 2
 - d) avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi adultie comunque per i capi suini, bovini, equini un peso vivo complessivo non superiore a 10 ql.
2. Le distanze dall'abitazione di terzi degli allevamenti a carattere familiare sono individuate in:
 - a) suini, ovini – caprini, bovini ed equini almeno 30 m.
 - b) avicunicoli almeno 15 m.e comunque qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali deve essere mantenuto ad una distanza minima di 15 metri dall'abitazione di terzi.
3. Per gli allevamenti esistenti destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze di cui al comma 2, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe.
4. I ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari.

3.10.7. Procedure di autorizzazione

1. L'attivazione di ricoveri per animali è soggetta alle procedure per il nulla osta all'esercizio attività ai sensi del R.L.I. e, nel caso sia prevista la presenza di personale dipendente, alla notifica al P.S.A.L., ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 303 del 1956. Qualora si tratti di spazi di nuova realizzazione è subordinata al certificato di agibilità.
2. Qualora si tratti di:
 - a) allevamenti annessi a caseifici o altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - b) allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - c) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
 - d) allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;deve essere acquisito anche lo specifico nulla osta previsto dall'articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con d.P.R. n. 320 del 1954.
3. Gli impianti per l'allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg cadauno), 750 posti scrofe, ai sensi dell'allegato B, numero 1), lettera c), del d.P.R. 12 aprile 1996, sono assoggettati alla procedura di verifica di impatto ambientale prima della loro realizzazione, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 20 del 1999.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20 del 1999 e smi. sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con capacità superiore alla metà di quella indicata al comma 3, qualora ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991.

5. Per le strutture di cui al comma 1, ogni richiesta di assenso o denuncia di inizio attività deve indicare la tipologia dell'allevamento, il carico di peso vivo e il numero di capi massimi ammissibili; tali indicazioni sono riportate sul provvedimento di assenso, qualora rilasciato.

3.10.8. Norma di chiusura

1. L'esercizio della deroga sindacale in via generale è subordinata a preventivo parere motivato dell'A.S.L., non vincolante; qualora il parere non sia emesso entro 30 giorni dalla richiesta documentata la deroga potrà prescindere da detto parere.